



**CITTÀ DI ALBENGA**

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DEI SERVIZI SOCIALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 09.07.2012  
Entrato in vigore in data \_\_\_\_\_

**TITOLO I**  
**FINALITÀ, AMBITO, SOGGETTI**

**ART. 1**  
**FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento disciplina gli interventi e i servizi sociali erogati dal Comune nel rispetto dei principi e delle norme dettate dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dalla legge 08.11.2000 n. 328 e dalle legge regionale 24.05.2006 n. 12, nonché delle linee guida contenute nel Piano Sociale Integrato Regionale, approvato dalla Regione Liguria ai sensi degli artt. 25 e 62 della citata l.r. 12/2006.

**ART. 2**  
**NORME**

1. Le fattispecie operative e/o gli istituti che non risultino disciplinate dal presente Regolamento o che derivino da disposizioni di legge successive dovranno uniformarsi ai principi di cui al presente Regolamento il quale, in detto contesto, assume rilevanza di norma quadro.

**ART. 3**  
**DEFINIZIONE**

1. Per interventi e servizi sociali si intendano le attività previste dall'art. 128 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, dalla legge 08.11.2000 n. 328 e relative norme di attuazione, quelle autonomamente previste dai programmi di distrettuali e comunali, nonché quelle derivanti da leggi regionali.

**ART. 4**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina i seguenti servizi:

a) amministrativi

1. Segretariato Sociale (o Ufficio Politiche Sociali);

b) alla persona

1. servizi di assistenza domiciliare;
2. servizi di supporto alla persona;
3. interventi di affidamento e sostegno familiare;

c) di natura economica

1. interventi di natura economica;

2. contributi straordinari a sostegno della prima infanzia e della famiglia;

d) di promozione dell'integrazione sociale e lavorativa

1. interventi assistenziali in ambito lavorativo a favore di disabili e/o di soggetti con disagio sociale e/o psico-sociale;
2. centri diurni;
3. servizio di trasporto urbano per persone disabili;
4. centri di aggregazione e socio-ricreativi per anziani e minori;
5. soggiorni di vacanza per anziani;
6. centro estivo per bambini e ragazzi (campo solare);
7. pronta accoglienza per minori;

e) in struttura

1. ricoveri in strutture residenziali;
2. interventi per garantire l'ospitalità presso strutture semiresidenziali;

f) di sostegno al volontariato

1. promozione e sostegno del volontariato; contributi.

2. Ove taluno dei servizi di cui al comma 1 non sia attualmente presente nell'ambito dell'organizzazione dei servizi comunali, l'Amministrazione impegna, nei limiti delle risorse disponibili, a promuoverne l'istituzione e a garantirne il funzionamento secondo le norme e principi dettati dal presente Regolamento.

3. Il Comune assicura inoltre, in aggiunta agli interventi di cui al comma 1, la realizzazione dei seguenti servizi:

1. mensa e trasporto scolastico (oggetto di separata regolamentazione);
2. asilo nido (oggetto di separata regolamentazione);

## **ART. 5**

### **DESTINATARI DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI**

1. I Servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini italiani o di uno stato dell'Unione Europea, agli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286, residenti nel territorio del Comune di Albenga nonché di tutte le persone dimoranti nel territorio comunale per quanto necessario ad assicurare interventi straordinari, urgenti, non differibili.

2. In particolari situazioni e per specifiche esigenze, non risolvibili in altro modo, possono essere erogati servizi a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'Ente ed in ogni caso garantendo la priorità di accesso alle persone residenti. In tali particolari circostanze e solo in presenza di specifici accordi, potrà essere erogato il servizio e richiesta la corresponsione dell'intero costo del servizio al Comune di residenza o all'utente.

3. I destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, sociale, soli o inseriti in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale, sanitaria ed economica, accertata da parte del servizio sociale del Comune.

4. Tutti i servizi sono erogati garantendo la partecipazione dei cittadini come previsto dall'art. 8 della legge 07.08.1990 n. 241 e nel rispetto della tutela della privacy, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

## **ART. 6 PRINCIPI ISPIRATORI**

1. Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
- b) idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno ed a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- c) autonomia tecnico professionale dell'intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
- d) concorso delle famiglie, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.

## **ART. 7 IL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE**

1. Il servizio sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto alla generalità della popolazione, ha compiti di informazione, consulenza, prevenzione, promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e, ove possibile, prima risposta agli stessi.

2. Esso opera in autonomia tecnico-professionale in ordine a problemi di natura socio-assistenziale.

3. Partecipa alla formulazione di programmi individualizzati nei casi in cui sia necessario assicurare l'integrazione con il comparto sanitario.

4. Agisce, in conformità al principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse individuali, familiari e comunitarie, al fine di evitare dipendenze, dispersioni, duplicazioni e favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati.

5. Il servizio sociale si articola in una pluralità di interventi, prestazioni e servizi rivolti ai minori, ai giovani, alle famiglie, ai gruppi, ai disabili, agli anziani ed agli adulti. Prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali, ove presenti, in relazione alle diverse competenze richieste:

- responsabile del servizio;
- coordinatore di ambito;
- assistente sociale;
- coordinatore/collaboratore;
- psicologo;
- collaboratore/istruttore amministrativo;
- assistente domiciliare;
- educatore;
- assistente alla disabilità;
- animatore.

6. Concorrono alla costruzione dell'offerta dei servizi, come indicato dall'art. 1, comma 4 e seguenti, e dall'art. 5 della legge quadro n. 328/2000, le formazioni sociali di cui all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in particolare il "terzo settore" (cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, gruppi e giovani impegnati nel servizio civile volontario, fondazioni, ecc.) con forme di contrattazione all'uopo individuate.

7. Il servizio sociale si colloca come regista della rete dei servizi alla persona gestiti sul territorio da tutti gli attori istituzionali pubblici e privati.

## **ART. 8 FINALITÀ DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE**

1. Attraverso gli interventi disciplinati dal presente regolamento il Servizio Sociale del Comune persegue il raggiungimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale la promozione ed il miglioramento della qualità della vita.

2. In particolare l'attività del servizio sociale, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali, è finalizzata a:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale, ambientale e culturale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla Comunità di appartenenza;
- c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano le libertà e la dignità personale, realizzando l'eguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;

- d) sostenere le persone socialmente emarginate o affette da minorazioni psicofisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- e) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;
- f) promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- g) sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone;
- h) favorire le iniziative della Comunità Locale, recependone e promuovendone le risorse, incoraggiando le esperienze aggregative, valorizzando il "terzo settore".

## **ART. 9 AREE DI INTERVENTO**

1. L'intervento socio-assistenziale del Comune, potenzialmente rivolto a tutti i soggetti indicati all'art. 5 del presente regolamento, è prioritariamente impegnato a concorrere alla crescita sociale e civile della Comunità con azioni specifiche di prevenzione, promozione della qualità della vita, valorizzazione delle risorse familiari e comunitarie.

2. Viene promosso, in particolare, in presenza di specifiche problematiche:

- a) il sostegno alle responsabilità familiari e la tutela dei diritti dei minori e degli adolescenti;
- b) la tutela delle persone anziane;
- c) la tutela sociale dei disabili;
- d) lo studio e la realizzazione di efficaci forme di contrasto della povertà;
- e) la prevenzione e il reinserimento sociale lavorativo dei soggetti dipendenti e degli emarginati.

4. Per problematiche che prevedono, per competenza, il coinvolgimento della componente sanitaria, si farà riferimento a specifici accordi di programma e protocolli operativi:

- a) per la definizione dei progetti individualizzati;
- b) per le modalità di presa in carico e di attribuzione delle responsabilità;
- c) per la definizione delle competenze economiche ed organizzative in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e al

D.P.C.M. del 29.11.2001 "Definizione livelli essenziali di assistenza" e dei provvedimenti regionali in materia.

5. Per specifiche problematiche è prevista, altresì, la collaborazione con la Scuola e con gli altri soggetti istituzionali eventualmente coinvolti.

## **TITOLO II SERVIZI, TIPOLOGIE**

### **CAPO I SERVIZI AMMINISTRATIVI**

#### **ART. 10 SEGRETARIATO SOCIALE**

1. Il Segretariato Sociale (o Ufficio Politiche Sociali) è un servizio gratuito che fornisce informazioni e consulenze sui Servizi Sociali, assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e privati, disponibili sul territorio ed è rivolto a tutti i cittadini, residenti nel Comune di Albenga.

### **CAPO II SERVIZI ALLA PERSONA**

#### **ART. 11 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI SUPPORTO ALLA PERSONA**

1. Il servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) è costituito da un complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale, rivolte in modo privilegiato agli anziani, agli adulti che si trovino in contingenti situazioni di parziale o totale non autosufficienza, nonché ai nuclei familiari con bambini e/o con componenti a rischio di emarginazione o in situazioni di temporanea difficoltà, al fine di permettere la permanenza nel normale ambiente di vita ed evitare il ricorso alla istituzionalizzazione.

2. Costituiscono servizi di supporto alla persona:

- a) il servizio di consegna di pasti a domicilio;
- b) il ristorante per anziani e/o cittadini in difficoltà;
- c) il servizio di trasporto agevolato;
- d) il servizio di telesoccorso/telecontrollo/teleassistenza domiciliare.

3. I servizi di cui al comma 2, oltre ad essere rivolti a cittadini anziani, possono essere erogati anche a nuclei familiari ove sono inseriti minori o disabili, qualora i Servizi Sociali ravvisino tale opportunità volta ad evitare forme di emarginazione e/o

disadattamento per la palese impossibilità o incapacità del nucleo familiare a provvedere al bisogno dell'utente.

4. Costituisce altresì servizio di supporto alla persona l'assistenza ai cittadini ricoverati presso la residenza protetta "A.P.S.P. Istituto Domenico Trincerini", con sede in Albenga, prestata dal Comune di Albenga mediante intervento dell'assistente sociale di riferimento, ferme restando le competenze e le responsabilità della struttura ospitante. Tale servizio, che sarà essere erogato di norma a cadenza quindicinale per circa due ore, mira a garantire la continuità dell'intervento di carattere sociale avviato dal Comune, ad integrazione di quello prestato dall'Istituto, e a fornire sostegno ai bisogni degli utenti.

5. Le modalità di accesso al S.A.D. sono oggetto di apposito Regolamento Comunale.

## **ART. 12 AFFIDAMENTO FAMILIARE PER MINORI**

1. L'affidamento familiare è un istituto di tutela del minore previsto dalla legge 04.05.1983 n. 184, modificata dalla legge 28.03.2001 n. 149. È un intervento da prevedersi in tutti i casi in cui si debba garantire un ambiente familiare idoneo, qualora la famiglia d'origine sia temporaneamente assente o se in essa persistano situazioni di disagio, non risolvibili con altre forme di aiuto, tali da compromettere in modo significativo la crescita ed il normale sviluppo del minore.

2. Le modalità di attuazione degli interventi di affidamento familiare sono oggetto di apposito Regolamento Comunale.

## **CAPO III INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA**

### **ART. 13 INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA - GENERALITÀ**

1. Gli interventi economici a sostegno del reddito delle persone e delle famiglie sono disciplinati dalle disposizioni del presente Capo III.

8. Il procedimento finalizzato all'erogazione degli interventi di cui comma 1 e la competenza all'adozione del provvedimento finale sono disciplinati dall'art. 31.

### **ART. 14 INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA - TIPOLOGIA**

1. Gli interventi economici a sostegno del reddito sono distinti in relazione ai presupposti e alle finalità degli stessi, come descritto alle lettere a) e b).

#### a) interventi economici ad integrazione del reddito

2. L'assistenza economica è prevista come misura di contrasto alla povertà ed è rivolta a persone in difficoltà ed a rischio di marginalità sociale, senza reddito o con limitate risorse, tali da manifestare un'incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze ed ove risulti necessario garantire la soddisfazione di bisogni essenziali ed indispensabili.

3. Il Comune può provvedere, tra gli altri interventi di tutela, all'assegnazione di contributi in denaro o altri vantaggi economici, la cui erogazione è disciplinata secondo il parametro del reddito minimo come stabilito ai sensi del presente Regolamento.

4. L'intervento economico può essere concesso, secondo le seguenti modalità, anche in concomitanza ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

5. Gli interventi di assistenza economica ad integrazione del reddito si articolano come segue:

##### a.1) intervento economico continuativo:

il contributo economico potrà essere erogato previa sottoscrizione e costante adesione al progetto concordato con i servizi sociali; nel caso in cui la domanda sia presentata da persona con problemi socio-sanitari il progetto integrato dovrà essere concordato con il servizio A.S.L. territorialmente competente; potrà avere una durata massima annuale rinnovabile a seguito di nuova domanda e relativo procedimento istruttorio volto all'accertamento del permanere dello stato di bisogno e al raggiungimento degli obiettivi previsti nel precedente progetto. Per i soggetti ultrasessantenni e invalidi oltre al 74% l'erogazione del contributo è legata prioritariamente alla mancanza di risorse e allo stato di bisogno;

l'entità del sussidio continuativo non potrà superare i 10.000,00 euro.

##### a.2) intervento straordinario:

prevede l'erogazione di un contributo "una tantum" finalizzato al superamento di situazioni di bisogno temporaneo ed urgente. L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale professionale sulla base di specifiche valutazioni e con adeguata motivazione. L'importo massimo è di € 2.000,00 in un anno; tale importo verrà annualmente rivalutato su base ISTAT.

##### a.3) intervento economico finalizzato:

è costituito da somme in denaro o in altre forme ritenute idonee (pagamento rette scolastiche, spese sanitarie o farmaceutiche, soggiorni, centri estivi, ecc.).

I parenti tenuti agli alimenti sono convocati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi,

un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

#### b) interventi economici per specifiche categorie di utenti

6. I contributi sono erogati secondo la normativa di riferimento con precise disposizioni e requisiti, nei casi sotto elencati:

- legge 23.12.1998 n. 448 e d.l. 24.11.2000 n. 341, convertito in legge 19.01.2001 n. 4: interventi a sostegno della maternità e della famiglia, secondo i parametri e le modalità previste dalle citate leggi;
- legge 04.05.1983 n. 184, modificata dalla legge 28.03.2001 n. 149: contributo alle famiglie affidatarie rapportato alla durata ed alle modalità dell'affidamento;
- legge 09.12.1998 n. 431: contributi per canoni di locazioni. Gli interventi sono disciplinati da normativa speciale, aggiornata annualmente;
- altri interventi previsti dalle norme regionali e statali a carico dei Comuni, in applicazione della legge quadro dei Servizi Sociali n. 328/2000.

7. Tutti gli interventi economici già regolamentati da disposizioni specifiche che non rientrano nelle fattispecie sovraesposte, si intendono erogabili sulla base dei criteri di cui alla lettera a).

### **ART. 15 REDDITO MINIMO**

1. Il reddito minimo è un parametro assunto quale riferimento per l'erogazione dell'assistenza economica.

2. Per reddito minimo si intende il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari, di carattere biofisico e sociale (alimentazione, abbigliamento, salute, igiene della persona e della casa, affitto, riscaldamento, scolarizzazione, cc.), ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale, nel pieno rispetto del principio di trasparenza.

3. Per il calcolo del Reddito Minimo si assume come parametro di riferimento l'importo del trattamento minimo erogato dall'INPS; il Reddito Minimo riconosciuto ai componenti di nuclei familiari costituiti da più persone è il seguente:

- 1° componente: 100% del reddito minimo,
- 2° componente: 70% del reddito minimo,
- 3° componente: 50% del reddito minimo,
- 4° componente e oltre: 40% del reddito minimo.

1 componente	100%	467,43
2 componenti	+ 70 %	794,63
3 componenti	+ 60 %	1.075,08 (794,63+60% di 467,43)

4 componenti	+ 50 %	1.308,79 (1.075,08 + 50% di 467,43)
5 componenti	+ 40 %	1.495,76 (1.308,79 + 40% di 467,43)
6 componenti	+ 40 %	1.682,73 (1.495,76 + 40% di 467,43)

4. La cifra finale rappresenta il livello di reddito minimo.

5. Ai fini dell'accesso al reddito minimo i soggetti richiedenti debbono essere privi di reddito, ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualsiasi titolo percepito (ivi compresi i redditi soggetti a tassazione separata, quelli con tassazione alla fonte o esenti in tutto o in parte, che per regole tributarie non confluiscono nella dichiarazione dei redditi) e da chiunque erogato, non sia superiore al reddito minimo, come sopra definito (compresi introiti derivati da contributi finalizzati: ad es. assegno di maternità, L. 431/98, indennità di disoccupazione, ecc.).

6. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare del richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF.

7. Il reddito da considerare è quello certificabile al momento della presentazione della domanda, salvo modifiche sostanziali, da dichiarare, intervenute nella situazione (malattia, disoccupazione, ecc.), che andranno specificatamente valutate dal Servizio Sociale in sede di istruttoria della domanda di contributo.

8. Dalla somma dei redditi, come sopra definita si detraggono:

- spese di affitto e condominio per un massimo di €. 7.000,00 rivalutabili sulla base ISTAT;
- altre spese ritenute indispensabili e documentate, se non già detratte nella dichiarazione dei redditi (spese farmaceutiche, spese sanitarie e assistenziali, spese di riscaldamento, spese di trasporto sanitario, rette per anziani e disabili, attrezzature per disabili, ecc.).

9. La situazione reddituale così determinata va confrontata con il reddito minimo sopra definito, l'assistente sociale del caso, può motivatamente, ove ritenga vi siano altre fonti reddituali non dichiarate e ove l'utente benefici di prestazioni agevolate diverse, ridurre l'importo del contributo di integrazione.

10. Il reddito minimo può essere erogato per un anno e può essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

11. L'integrazione al reddito, se concessa a soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro, prevede una loro dichiarazione di disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro ed è subordinata alla sottoscrizione ed al rispetto di un programma concordato con il Servizio Sociale.

12. In caso di violazione di detto progetto il contributo sarà revocato senza preavviso.

13. Il reddito minimo è destinato prioritariamente alle persone anziane ed a coloro che hanno a carico figli minori o persone con handicap in situazione di gravità.

14. Il soggetto richiedente è tenuto a specificare la sussistenza dei seguenti elementi, riferiti al proprio nucleo familiare, alle persone con le quali convive e a quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF, elementi che, pur non rientrando nel calcolo del reddito minimo, saranno valutati dai competenti Uffici per apprezzare la capacità reddituale dei contribuenti:

- Elenco degli immobili di proprietà;
- Elenco degli autoveicoli di proprietà;
- Rapporti di lavoro con collaboratori domestici;
- Assicurazioni sulla vita;
- Elenco barche, natanti e cavalli da corsa e da equitazione di proprietà.

## **ART. 16 CONTRIBUTO UNA TANTUM**

1. In presenza di particolari situazioni di bisogno, oltre ai contributi a carattere continuativo possono essere erogati contributi personali straordinari che, anche in più erogazioni, non potranno comunque superare l'importo complessivo annuo di €. 2.000,00, annualmente rivalutato su base ISTAT.

2. I contributi in oggetto potranno essere erogati nei seguenti casi:

- reddito annuo non superiore ad 1.5 volte il reddito minimo pro capite;
- insorgenza di spese improvvise ed inderogabili, non rateizzabili e di importo superiore a €. 500,00.

3. Il limite di cui comma precedente potrà essere elevato solo in comprovati casi di carattere eccezionale.

## **ART. 17 CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOSTEGNO DELLA PRIMA INFANZIA E DELLA FAMIGLIA**

1. È in facoltà dell'Amministrazione Comunale disporre la concessione di contributi straordinari "una tantum" alle famiglie, in presenza di nuovi nati e per ciascuno di essi, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) residenza nel Comune di Albenga del nucleo familiare;
- c) ISEE non superiore a €. 20.000,00.

2. La concessione del contributo straordinario "una tantum" è subordinata alla richiesta scritta degli aventi titolo, corredata da autocertificazione in merito al possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b), c) e presentata, a pena di esclusione, entro due mesi dalla nascita.

3. È altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale, in presenza di nuovi nati, la concessione di un contributo mensile in via continuativa, in aggiunta al contributo una tantum di cui sopra, e fino al compimento di un anno di vita del bambino, a ragazze madri e donne in condizioni di disagio (vedove, separate, divorziate, ecc.), qualora l'onere del mantenimento del figlio sia a totale carico della madre o comunque di un solo genitore.

4. L'assistente sociale, acquisita la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, predisporre apposita relazione da sottoporre alla Giunta Comunale.

5. L'importo dei contributi di cui sopra è determinato annualmente dalla Giunta Comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

6. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è disposta con atto di indirizzo della Giunta Comunale, previa relazione dell'assistente sociale.

#### **CAPO IV**

### **SERVIZI DI PROMOZIONE DELL'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA**

#### **ART. 18**

### **INTERVENTI ASSISTENZIALI IN AMBITO LAVORATIVO**

1. Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo sono rivolti a coloro che si trovano in particolari situazioni personali o socio-familiari per le quali il lavoro è elemento di superamento di tali condizioni e di integrazione sociale, ed in particolar modo a minori non più soggetti a obbligo scolastico, a portatori di handicap ed a cittadini ad elevato rischio di emarginazione sociale.

2. Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo si esplicano attraverso:

- a) formazione in situazione;
- b) borse lavoro;
- c) esperienze socializzanti.

3. Gli interventi assistenziali in ambito lavorativo non determinano acquisizione di un diritto di ordine economico e/o giuridico nei confronti dell'azienda/ente/associazione dove l'intervento ha luogo, né determinano il costituirsi di un rapporto di lavoro ai sensi della legge 12.03.1999 n. 68.

4. Tali interventi si attuano attraverso il “progetto individualizzato” elaborato dal Servizio che ha in carico la situazione e che deve prevedere i seguenti elementi indispensabili:

- motivazione;
- finalità;
- tempi di inizio e termine del progetto individualizzato;
- impegno massimo settimanale della persona;
- modi e tempi di verifica.

5. Nel caso di formazione in situazione e borse lavoro, l’assegno assistenziale da attribuire al beneficiario dell’intervento, è collegato alla presenza notificata mensilmente dall’azienda/ente ove si svolge l’inserimento.

6. Sono ammesse assenze solo per cause di malattia, certificate dal medico, o per comprovati gravi motivi di famiglia. L’entità dell’assegno assistenziale dipende dal tipo di intervento e varia a seconda del suo scopo che può essere una finalità sociale di inserimento lavorativo senza bisogno di sostegno economico o altro fine sociale. L’ammontare dell’assegno di cui sopra è fissato a seconda della finalità dell’intervento con atto dirigenziale. L’assegno assistenziale è decurtato di 1/30 dell’importo mensile per ogni giorno di assenza non rientrante nei casi sopradetti. Per assenze superiori a 30 giorni consecutivi l’assegno assistenziale è sospeso.

7. L’Ente o l’azienda che ospita il beneficiario dell’intervento deve sottoscrivere la dichiarazione di impegno ed attestare le presenze nell’arco del mese.

8. Il beneficiario, ovvero i genitori o il tutore qualora l’interessato sia impossibilitato a farlo, deve sottoscrivere una dichiarazione da cui risulti l’accettazione di quanto previsto dal presente articolo, in riferimento anche a specifici protocolli operativi e protocolli di intesa che potranno essere stipulati tra gli enti ed i Servizi proponenti. Tale dichiarazione è condizione indispensabile per l’avvio dell’intervento e qualora la proposta sia presentata da servizi sanitari deve essere fatta pervenire all’ufficio dei Servizi Sociali dal Servizio proponente.

9. Nel caso di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti tale dichiarazione deve prevedere anche la disponibilità a sottoporsi a controlli sanitari con le modalità stabilite dal SERT.

10. Per ex tossicodipendenti, ex alcolisti, adulti con patologie psichiatriche e disabili gli interventi assistenziali in ambito lavorativo devono essere proposti dai competenti servizi A.S.L.. I progetti di inserimenti di ex tossicodipendenti ed ex alcolisti potranno avere la collaborazione della Comunità Terapeutica che eventualmente ospita il soggetto. Il servizio provvede alle assicurazioni R.C. ed I.N.A.I.L. per i soggetti inseriti in interventi assistenziali in ambito lavorativo.

a) formazione in situazione

11. La formazione in situazione è un'attività di inserimento mediante la quale il soggetto, che presenta risorse adeguate per intraprendere un'attività lavorativa, viene formato direttamente sul posto di lavoro.

12. Sono destinatari dell'intervento soggetti appartenenti alle seguenti tipologie:

- minori a rischio di emarginazione che abbiano compiuto l'obbligo scolastico;
- adulti in condizioni di emarginazione sociale, compresi ex tossicodipendenti, ex alcolisti, ex detenuti (su specifica richiesta del SERT possono essere inseriti soggetti in trattamento con sostitutivi);
- adulti portatori di handicap psichico e/o fisico e/o sensoriale, tale da consentire comunque l'inserimento in una realtà produttiva; tali soggetti devono essere in possesso di certificazione di invalidità civile;
- adulti con patologia psichiatrica che consenta comunque l'inserimento in una realtà produttiva.

13. Le modalità esecutive, i tempi di durata e di verifica vengono rimandati a protocolli operativi o d'intesa.

14. Le certificazioni relative al possesso dei requisiti di cui sopra, devono essere prodotte dai competenti servizi A.S.L. o Enti Locali congiuntamente al programma individualizzato.

#### b) borsa lavoro

15. La borsa lavoro è un intervento teso ad aiutare il soggetto alla conoscenza del mondo del lavoro, all'inserimento in realtà produttive in vista di una possibile piena integrazione.

16. Della borsa lavoro possono usufruire:

- persone che abbiano terminato la formazione in situazione;
- minori a rischio di emarginazione che abbiano compiuto l'obbligo scolastico;
- adulti in condizioni di emarginazione sociale, compresi ex tossicodipendenti, ex alcolisti ed ex detenuti (su specifica richiesta del SERT possono essere inseriti soggetti in trattamento con sostitutivi);
- giovani adulti portatori di handicap psichico e/o fisico e/o sensoriale, tale da consentire comunque l'inserimento in una realtà produttiva; tali soggetti devono essere in possesso di certificazione di invalidità civile;
- adulti con patologia psichiatrica che consenta comunque l'inserimento in una realtà produttiva.

17. Le certificazioni relative al possesso dei requisiti sanitari di cui sopra, devono essere prodotte dai competenti servizi A.S.L. o Enti Locali congiuntamente al programma individualizzato.

18. È possibile il passaggio dalla borsa lavoro all'esperienza socializzante qualora il beneficiario riveli una situazione ostativa alla futura e piena integrazione nel mondo del lavoro.

19. Le modalità esecutive, i tempi di durata e di verifica vengono rimandati a protocolli operativi o d'intesa.

#### c) esperienza socializzante

20. L'esperienza socializzante è un intervento assistenziale svolto in ambito lavorativo che si prefigge come obiettivo quello di aiutare il soggetto inserito a tessere relazioni sociali entrando a diretto contatto con la realtà produttiva. Si tratta di una modalità di permanenza nel mondo del lavoro senza l'obiettivo dell'occupazione di persone portatrici di handicap e di soggetti con patologia psichiatrica ed ex tossicodipendenti, ex alcoolisti in carico ai Servizi Sociali degli Enti Locali e dei Servizi A.S.L..

21. I destinatari devono aver compiuto il 18° anno di età ed avere sufficiente autonomia ed adeguata congruità comportamentale.

22. Non è previsto alcun passaggio ad altra forma di sostegno al lavoro ad eccezione di soggetti per i quali l'esperienza socializzante abbia dato un radicale miglioramento della condizione soggettiva e la presumibile aspettativa di piena integrazione nel mondo del lavoro. Tale passaggio alla Borsa lavoro per lo stesso soggetto è consentito una sola volta.

23. Modalità e tempi di erogazione sono definiti nel progetto individualizzato redatto dall'assistente sociale.

24. Le competenze e le modalità di attivazione di tutti i servizi sopradescritti potranno subire modificazioni sulla base delle esigenze che emergono da specifici protocolli operativi d'intesa con i Servizi Sociali dell'A.S.L..

### **ART. 19 CENTRI DIURNI**

1. Il Centro Diurno per utenti disabili adulti è una struttura sanitaria a rilievo sociale, a carattere semi-residenziale, gestita in coordinamento con il competente servizio A.S.L. ed è un centro socio-riabilitativo dove le attività sono destinate a soggetti portatori di una disabilità rilevante che hanno terminato l'iter scolastico e non possono essere integrati nel lavoro e che necessitano di una particolare assistenza socio-sanitaria.

2. Finalità del centro diurno socio-riabilitativo è permettere ai soggetti portatori di disabilità un mantenimento e/o uno sviluppo delle competenze e delle abilità acquisite.

3. La presa in carico del soggetto ed il progetto individualizzato prevedono anche un'azione di supporto al nucleo familiare in un'ottica di prevenzione delle frequenti patologie di innesto e di contenimento e gestione di comportamenti problematici.

4. Le tariffe sono applicate in percentuale a carico dell'A.S.L. e a carico dell'utente sulla base di protocolli operativi d'intesa fra le parti.

5. Il trasporto dell'utente da e per il Centro socio-riabilitativo è a carico delle Amministrazioni Comunali.

## **ART. 20 SERVIZIO DI TRASPORTO PER PERSONE DISABILI**

1. Il servizio di trasporto dei disabili è finalizzato al massimo recupero funzionale possibile, per una sempre maggiore autonomia personale e per un effettivo reinserimento sociale.

2. Il servizio di trasporto è effettuato per le seguenti finalità, indicate in relazione alla loro decrescente rilevanza ai fini dell'accoglimento delle relative istanze:

- a) per facilitare la frequenza di scuole di ogni ordine e grado o di corsi professionali;
- b) per consentire ai disabili la frequenza ai centri di riabilitazione presenti sul territorio cittadino;
- c) per l'accesso ai Centri diurni socio-riabilitativi;
- d) per consentire ai disabili il raggiungimento del posto di lavoro compatibilmente con gli orari ed i trasporti indicati ai precedenti punti a), b) e c);

3. Le modalità di accesso al servizio trasporto disabili sono oggetto di apposito Regolamento comunale.

## **ART. 21 MISURE E STRUTTURE PER FAVORIRE L'AGGREGAZIONE SOCIALE - DEFINIZIONE**

1. Sono i servizi che il Comune può organizzare a favore della generalità della popolazione accogliendo specifiche istanze della popolazione giovanile, adulta o anziana al fine di favorire condizioni per una vita di relazione ricca e positiva in cui garantire la piena espressione dei diritti, promuovere la qualità della vita, sostenere lo sviluppo della Comunità, la realizzazione individuale e la socializzazione.

2. Rientrano in questa specifica area il centro sociale anziani, il centro d'aggregazione giovanile, la ludoteca, i progetti previsti dal piano territoriale e altri progetti nazionali disciplinati da apposite leggi.

3. Per la partecipazione ai servizi di promozione e di aggregazione può essere prevista, con specifico provvedimento di Giunta Comunale, una quota di partecipazione in relazione ad iniziative organizzate dal Comune, anche in collaborazione con altri soggetti del privato sociale.

## **ART. 22 CENTRO SOCIALE PER ANZIANI**

1. Il Centro Sociale per anziani è uno spazio di intrattenimento e di aggregazione rivolto agli anziani autosufficienti residenti nel Comune di Albenga, finalizzato ai seguenti obiettivi:

- migliorare la qualità della vita degli anziani ed in particolare il rapporto con il contesto sociale, proponendosi come luogo di aggregazione ed occasione di incontro;
- assicurare alle persone il recupero o il mantenimento di un soddisfacente stato di benessere psichico attraverso la partecipazione ad attività socializzanti;
- prevenire l'isolamento, gli stati di emarginazione e il decadimento psico-fisico degli anziani, stimolando gli interessi e le capacità residue e promuovendo la solidarietà;
- favorire l'espressione di attività culturali, educative, sportive;
- promuovere scambio fra generazioni.

2. L'attività di animazione e socializzazione presso il centro sociale può essere affidata, con apposite convenzioni, ad associazioni di anziani all'uopo costitutesi o già operanti sul territorio o ad enti ed associazioni di volontariato, a cooperative sociali, ad organismi no-profit del privato sociale. In tal caso le attività svolte, comprese eventuali iniziative pubbliche, dovranno essere precedentemente concordate con l'Assessore competente.

3. Per le norme relative al funzionamento e all'accesso si rimanda al Regolamento interno del centro stesso.

## **ART. 23 SOGGIORNO DI VACANZA PER ANZIANI**

1. Il soggiorno climatico si rivolge a tutti gli anziani autosufficienti residenti nel Comune di Albenga.

2. I soggiorni vacanza si propongono di stimolare e consolidare processi di socializzazione, proporre momenti di riabilitazione fisica e psichica e creare occasioni di svago.
3. Possono essere organizzati (direttamente dall'ente, affidati a terzi, in collaborazione con associazioni di volontariato) in località montane o termali, presso strutture alberghiere idonee o altre analoghe, sia pubbliche sia private, che diano garanzia di sufficiente qualità dei servizi.
4. Le persone con limitata autosufficienza possono partecipare solo se accompagnate da una persona in grado di garantire loro un adeguato sostegno durante tutto il soggiorno.
5. La quota di partecipazione a carico dell'utenza comprende gli oneri afferenti al vitto e alloggio per l'intero periodo di soggiorno, all'assicurazione ed al costo del viaggio, unito ad eventuali gite, se previste.
6. La quota di partecipazione verrà annualmente definita dalla Giunta Comunale.

#### **ART. 24**

### **CENTRI DI AGGREGAZIONE PER MINORI**

1. Nell'ambito delle attività di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, il Comune può, ove se ne ravvisino le necessità e ne ricorrano le condizioni, proporre ed iniziative educative, ricreative e di animazione nell'ottica di creare nella comunità le migliori condizioni di vita per favorire una crescita armonica di tutti i bambini ed i ragazzi.
2. I servizi offerti si differenziano in base all'età dei minori e alle conseguenti diverse richieste educative, ludiche e di socializzazione e perseguono i seguenti obiettivi comuni:
  - offrire un contesto ricreativo con valenze educative;
  - offrire un'opportunità di socializzazione ed aggregazione alternativa a quelle più comunemente proposte ai giovani dalla società del consumo;
  - offrire spazi il più possibile fruibili liberamente pur nel rispetto delle regole di convivenza;
  - favorire l'affermarsi di una cultura dell'ascolto, dell'integrazione, dell'attenzione agli altri, del rispetto e del riconoscimento della diversità.
3. I Centri favoriscono l'individuazione e la prevenzione di fenomeni di disagio conclamato; infatti solo l'osservazione diretta, protratta nel tempo, delle modalità comportamentali e relazionali dei ragazzi può permettere di rilevare la presenza di indicatori di disagio.

4. Tali segnali, una volta riconosciuti ed opportunamente valutati, debbono stimolare gli educatori a:

- predisporre interventi educativi “mirati” su singoli ragazzi e/o gruppi;
- sensibilizzare le famiglie in ordine ai segnali osservati;
- orientare, qualora se ne ravvisi l’opportunità, i ragazzi e le famiglie alla fruizione di altri servizi presenti sul territorio, in un’ottica di rete, ed abilitati a svolgere le funzioni richieste dal caso.

5. All’interno dei Centri grande rilievo è data alla figura dell’Educatore professionale, figura abilitata e preposta ad un’attività di osservazione dei fenomeni di disagio e predisposizione degli interventi educativi.

6. Si sottolinea, inoltre, la valenza che in tale contesto deve ricoprire la predisposizione di una costante attività di supervisione che aiuti gli educatori a svolgere con maggiore chiarezza e consapevolezza il proprio compito e rappresenti un ulteriore contesto di verifica degli interventi attuati sul campo.

7. I Centri si propongono come contesto “aperto” anche nei confronti delle altre agenzie educative presenti sul territorio, al fine di avviare percorsi di collaborazione, concordare con i responsabili dei Centri la fruizione degli spazi, trovando nei Centri stessi un supporto allo svolgimento di attività.

8. I Centri, però, non sono solo un luogo di disagio conclamato, in essi confluiscono, in larga maggioranza, istanze e bisogni fisiologicamente riconducibili alla condizione minorile ed adolescenziale. Pertanto devono essere offerte attività di “orientamento” che i ragazzi esprimono in rapporto alla loro crescita ed alla acquisizione di nuove esperienze; tale esigenza deve investire i campi del gioco, dello studio, della formazione, del lavoro, del servizio civile e del volontariato, del tempo libero e della cultura.

9. L’équipe di operatori può organizzare iniziative rivolte ai genitori e/o manifestazioni pubbliche, aperte alla cittadinanza, previo parere favorevole dell’Assessore di competenza.

10. Le attività di animazione e socializzazione presso i Centri possono essere affidate, con apposite convenzioni, ad associazioni già operanti sul territorio o ad enti ed associazioni di volontariato, a cooperative sociali, ad organismi no-profit del privato sociale.

## **ART. 25**

### **PRONTA ACCOGLIENZA D’URGENZA PER MINORI**

1. Il minore rinvenuto nel territorio del Comune di Albenga, per il quale si rende necessario attivare la pronta accoglienza su disposizione dell’Autorità Giudiziaria,

e/o versi in situazione di abbandono o pericolo, deve essere consegnato, da parte degli appartenenti alle Forze di Polizia (Carabinieri, Agenti di P.S., Agenti del Corpo di Polizia Municipale) o dagli operatori dei Servizi Sociali, ad un operatore della struttura a tal fine convenzionata con il Comune ovvero, qualora non vi siano convenzioni, appositamente individuata, la quale, debitamente informata, provvederà nel tempo massimo di 2 ore a garantire la presenza di un operatore al quale il minore possa essere affidato.

2. Al suddetto operatore dovranno essere forniti:

- il verbale di affidamento;
- eventuali indicazioni inerenti il caso;
- informazioni sul tempo ipotizzato per l'intervento.

3. Qualora il minore presenti uno stato di evidente alterazione psicofisica, tale da rendere necessario il ricovero presso una struttura sanitaria, l'operatore non prenderà in consegna il minore, ma collaborerà al ricovero dello stesso.

4. Nel caso di malessere del minore durante il periodo di affidamento, sarà richiesto l'intervento della pubblica assistenza per un suo invio al pronto soccorso. L'operatore provvederà ad informare nel più breve tempo possibile il locale Comando Carabinieri. In caso di ricovero ospedaliero il minore sarà seguito dagli operatori del servizio sociale del Comune in collaborazione con gli operatori del Centro.

5. Nell'eventualità in cui il minore manifesti palesemente l'intenzione di non essere accolto e/o abbandoni volontariamente la struttura, l'operatore si rivolgerà alle Forze di Polizia e/o ai Servizi Sociali del Comune per segnalarne la scomparsa.

6. Le richieste o necessità presentate dal minore verranno valutate dall'operatore e relazionate dallo stesso agli operatori del servizio sociale del Comune.

7. Qualora si presentino presso la struttura persone che si dichiarino responsabili del minore e/o ne richiedano l'affidamento, l'operatore dovrà dare comunicazione immediata al locale Comando Carabinieri che provvederà all'identificazione delle stesse.

## **ART. 26**

### **CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI (CAMPO SOLARE)**

1. Durante la stagione estiva possono essere organizzate iniziative rivolte ai minori, finalizzate ad offrire occasioni di socializzazione e di un sano utilizzo del tempo libero in un contesto educativo favorente lo sviluppo di potenzialità creative e cooperative.

2. Le proposte mirano ad offrire ai ragazzi esperienze significative per la loro crescita, affiancandosi all'azione educativa-formativa delle famiglie che possono, per varie motivazioni (lavoro, esigenze familiari, ecc.), richiedere un sostegno e/o un'integrazione nella cura dei propri figli.
3. I Centri Estivi si rivolgono a bambini e ragazzi, prevedono una organizzazione differenziata per età ed in relazione all'organizzazione comunale. Possono essere gestite direttamente dall'ente che detiene la titolarità dell'intervento mediante affidamento a terzi o in co-progettazione con il privato sociale che in questo caso assume la titolarità dell'intervento.
4. La partecipazione prevede una quota di iscrizione stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
5. Il Comune potrà prevedere, in presenza di particolari situazioni sociali ed economiche, previa presentazione di domanda e di relative certificazioni da parte degli interessati, un'esenzione o una riduzione della quota stessa.
6. Il servizio è prioritariamente offerto a tutti i bambini e i ragazzi residenti nel territorio del Comune; i criteri di accesso sono determinati dalla Giunta Comunale.

#### **CAPO IV SERVIZI IN STRUTTURA**

##### **ART. 27 SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER MINORI**

1. Il Comune assicura, ove necessario, l'inserimento residenziale e semiresidenziale di minori nelle forme e nei modi più idonei a garantire agli stessi tutela e sostegno alla loro crescita e al loro benessere psico-fisico.
2. In relazione alle singole situazioni ed agli eventuali provvedimenti tutelari in corso, si attivano tutte le forme di collaborazione con la famiglia ed i servizi preposti.
3. L'accoglienza potrà avvenire preferibilmente presso Comunità familiari, case famiglia, ecc. e, solo in via eccezionale ed in assenza di altre risorse, presso istituti per minori.
4. Indipendentemente dal motivo di fruizione del servizio, al pagamento della retta sono tenuti a concorrere tutte le persone civilmente obbligate, conviventi o meno, secondo l'ordine di cui all'art. 433 del codice civile.
5. La fruizione del servizio comporta il pagamento di una quota di compartecipazione a carico dell'utente, differenziata in base alle condizioni economiche definite dall'ISEE.

6. Le percentuali di compartecipazione dei parenti tenuti agli alimenti sono stabilite come segue:

<b>FASCE ISEE</b>	<b>% di compartecipazione dei singoli parenti tenuti agli alimenti (*)</b>
Fino ad Euro 5.000,00	esente
da Euro 5.000,01 ad Euro 7.500,00	5%
da Euro 7.500,01 ad Euro 10.000,00	7,5%
da Euro 10.000,01 ad Euro 12.500,00	10%
da Euro 12.500,01 ad Euro 15.000,00	12,5%
da Euro 15.000,01 ad Euro 17.500,00	15%
da Euro 17.500,01 ad Euro 20.000,00	17,5%
da Euro 20.000,01 ad Euro 22.500,00	20%
da Euro 22.500,01	copertura totale differenza retta

(\*) la quota di compartecipazione del singolo parente tenuto agli alimenti si ottiene moltiplicando la percentuale corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, per l'ISEE risultante dall'attestazione prodotta dal parente stesso. Tale quota è annua e può essere frazionata in dodicesimi.

7. La fruizione del servizio comporta il pagamento di una quota di compartecipazione a carico dell'utente, differenziata in base alle condizioni economiche definite dall'ISEE.

8. Nell'eventualità che l'inserimento del minore in Comunità o altro ambiente protetto sia disposto con decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, non è prevista, di norma, la compartecipazione a carico dei soggetti obbligati. In tale ipotesi rientrano altresì l'accompagnamento e l'inserimento coattivo di minori, effettuato ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 D.P.R. 22.09.1988 n. 448.

9. È fatta salva comunque diversa valutazione debitamente motivata e documentata da parte del Servizio Sociale.

## **ART. 28**

### **SERVIZI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI E DISABILI**

1. I servizi residenziali e semiresidenziali per adulti, anziani e disabili si rivolgono principalmente alle persone in età avanzata ed a persone in particolari condizioni fisiche, familiari e sociali che non sono più in grado di condurre vita autonoma e pertanto debbano ricorrere ad un servizio collettivo residenziale per rispondere ad esigenze non risolvibili a domicilio. I servizi residenziali pertanto sono rivolti, oltretutto ad anziani oltre i 65 anni, anche ad adulti con patologie geriatriche e ad indigenti e senza fissa dimora. Sono esclusi i servizi residenziali di carattere sanitario.

2. Ai fini dell'inserimento in regime di accreditamento, ovvero di integrazione della retta, l'utente deve inoltrare richiesta su apposito modulo all'Ufficio Politiche Sociali dal Comune di Albenga.

3. Il firmatario della domanda può essere:

- l'interessato;
- i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno laddove nominato;
- i parenti non tenuti agli alimenti;
- i servizi sociali di riferimento.

4. Alla domanda dovranno essere allegati:

1. attestazioni e/o certificazioni inerenti il livello reddituale complessivo, la titolarità di beni mobili e immobili idonei a consentire la valutazione dell'entità della compartecipazione economica;
2. verbali della commissione medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità;
3. ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire la natura, l'origine, e l'entità del bisogno.

5. Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente anziano non autosufficiente al costo della retta si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

6. L'utente anziano autosufficiente o non autosufficiente contribuisce alla copertura della retta residenziale con tutti i redditi fiscalmente e/o non fiscalmente rilevanti compresi gli eventuali depositi e/o investimenti bancari, postali, ecc.

7. Per gli adulti, anziani e disabili autosufficienti o parzialmente non autosufficienti l'assistente sociale responsabile del caso verifica, tramite relazione, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'utente nel proprio ambito familiare anche attraverso il ricorso ai servizi di rete, in particolare ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare integrata, Centri diurni, contributi per mantenimento in famiglia.

8. L'Assistente sociale promuove la scheda di valutazione sociale e reddituale, acquisisce la scheda AGED predisposta dal medico di base e redige apposita relazione unitamente alla proposta di accoglimento o diniego dell'istanza. Il Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali avvierà le procedure per l'adozione dell'intervento che dovrà concludersi entro 60 giorni dall'assunzione della domanda all'ufficio protocollo.

9. Su motivata relazione dell'Assistente sociale possono essere proposti, per ragioni gravi ed imprescindibili, inserimenti urgenti in struttura utilizzando come criterio quello del bisogno.

10. Se il coniuge o altri familiari conviventi non in età lavorativa non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento, il Comune deve provvedere ad un apposito piano di intervento che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali. Il reddito e/o il patrimonio dell'utente che viene inserito in struttura deve, pertanto, essere lasciato a disposizione del coniuge o altri familiari conviventi, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dal Comune. In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

11. Il Comune garantisce una residua minima indipendenza economica al ricoverato, pertanto i redditi di pensione si considerano al netto della quota pari al 25% del reddito minimo di pensione erogata dall'INPS.

12. In linea di principio, salvo che l'assistente sociale certifichi il mutamento delle condizioni soggettive del richiedente, l'Amministrazione Comunale non interviene per il pagamento di rette dovute a seguito di inserimenti in strutture residenziali avvenute a trattativa privata.

## **CAPO V SERVIZI DI SOSTEGNO AL VOLONTARIATO**

### **ART. 29 INIZIATIVE ATTE A FAVORIRE LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SOCIALI - CONTRIBUTI**

1. È facoltà dell'Amministrazione, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali e compatibilmente con le risorse disponibili, deliberare la concessione di contributi economici straordinari, a carattere annuale, in favore di enti ed associazioni di assistenza o di volontariato iscritti negli appositi registri regionali, con sede in Albenga ed operanti nel territorio comunale, che intendano promuovere attività sociali e/o ricreative di carattere esclusivamente pubblico e che presentino apposito progetto e preventivo di spesa.

2. Il soggetto beneficiario è tenuto a realizzare le iniziative per le quali è stato ammesso al contributo, dando corso alle medesime entro 60 giorni dall'avvenuta concessione del contributo.

3. Il contributo viene concesso con deliberazione della Giunta Comunale, previa domanda presentata al Sindaco, almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa, corredata da apposito progetto e preventivo di spesa, ed è liquidato, anche per acconti, direttamente dal Dirigente dei Servizi Sociali, sulla base di dettagliata rendicontazione.

4. In caso di mancata realizzazione o rendicontazione, che dovrà avvenire entro e non oltre due mesi dalla concessione del contributo, la Giunta Comunale può disporre la

revoca del finanziamento in misura totale o parziale in relazione a quanto non realizzato o rendicontato.

### **ART. 30**

#### **INIZIATIVE VOLTE A SOSTENERE SITUAZIONI DI EMERGENZA NATURALE, SOCIALE E/O SANITARIO - CONTRIBUTI STRAORDINARI**

1. È in facoltà dell'Amministrazione Comunale la concessione di contributi straordinari ad enti pubblici, enti di assistenza no-profit, associazioni di volontariato, associazioni locali di aggregazione e socializzazione per anziani, senza scopo di lucro, associazioni riconosciute in ambito nazionale, sia in caso di calamità naturali o eventi di particolare gravità sociale, di risonanza nazionale e/o internazionale, a favore delle popolazioni colpite, sia in presenza di situazioni di particolare rilevanza in campo sociale e/o sanitario.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 e la determinazione dell'ammontare degli stessi è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

### **TITOLO III**

#### **PROCEDIMENTO, COMPETENZE, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE, NORME FINALI**

### **ART. 31**

#### **MODALITÀ DI ACCESSO E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, SERVIZI ED INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E NUCLEI FAMILIARI**

1. L'accesso ai servizi, alle prestazioni ed agli interventi socio-assistenziali può avvenire:
  - su richiesta diretta dell'interessato e/o su richiesta di familiari o parenti;
  - su segnalazione dei servizi assistenziali e/o sanitari;
  - su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato;
  - su proposta diretta del Servizio Sociale.
2. La richiesta di servizi viene formalizzata mediante compilazione di appositi moduli messi a disposizione dagli uffici comunali. Seguirà l'accertamento dello stato di bisogno e la valutazione delle risorse personali, familiari e comunitarie eventualmente attivabili.
3. L'avvenuta registrazione della domanda al protocollo del Comune vale a titolo di avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della legge 07.08.1990 n. 241.

4. Sono eccezionalmente ammesse deroghe nella concessione delle provvidenze economiche in presenza di particolari situazioni debitamente documentate e motivate dal Servizio Sociale, ove si accerti la necessità di intervenire ai fini di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà economica si accede presentando domanda al Comune o su segnalazione.

5. La competenza all'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto interventi di natura economica è disciplinata dall'art. 32.

6. La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione sostitutiva unica ex D.P.C.M. 18.05.2001 o certificazione rilasciata da altro ente erogatore (ISEE);

2) dichiarazione sostitutiva o documentazione comprovante le seguenti ulteriori entrate:

- a) indennità di accompagnamento;
- b) pensione/ assegno sociale;
- c) rendita vitalizia I.N.A.I.L.;
- d) assegno alimentare per i figli;
- e) pensione di guerra;
- f) borse di studio;
- g) altri redditi non fiscalmente imponibili;
- h) contributo fondo sociale affitti;
- i) assegno maternità I.N.P.S.;
- l) assegno nucleo familiare numeroso;
- m) assegno maternità comunale (I.N.P.S.);
- n) esenzioni e riduzioni da tributi e servizi;
- o) altre redditualità e i benefici economici (lavoro non regolare, aiuti di terzi, ecc.);

3) dichiarazione sostitutiva o documentazione comprovante le seguenti eventuali spese:

- a) spese sanitarie;
- b) spese per trasporti;
- c) spese per il diritto allo studio;
- d) spese per locazione;
- e) spese per manutenzione alloggio;
- f) spese per esigenze straordinarie del nucleo familiare;
- g) ogni altra spesa ritenuta particolarmente gravosa per il nucleo familiare;

4) dichiarazione sostitutiva comprovante le persone obbligate solidalmente;

5) ogni altra documentazione idonea alla valutazione del caso.

7. L'assistente sociale comunale recepisce la documentazione, effettua il colloquio con il cittadino e, se necessario, la visita domiciliare.

8. L'assistente sociale, durante l'istruzione della pratica, potrà avvalersi dei servizi degli altri Uffici Comunali (Ufficio Tributi, Anagrafe, Vigilanza, ecc.) al fine della ricerca e/o del riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso.

9. Nella istruzione della pratica dovranno essere acquisiti elementi sufficienti a fornire un quadro preciso e complessivo delle condizioni socio - economiche e sanitarie dell'indigente e di quello degli eventuali parenti chiamati solidalmente ad intervenire in soccorso dell'assistito. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati dall'Assistente Sociale per valutare la misura della proposta di contributo da formulare nell'apposito Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.).

10. Al termine dell'istruttoria, l'Assistente Sociale elabora la proposta motivata di assistenza economica (Piano Assistenziale Individuale), ovvero di diniego, con l'indicazione del tipo di contributo, della decorrenza, della durata e dell'entità, che nel limite massimo è limitata alla misura del Reddito Minimo e predispone la bozza di contratto sociale.

La valutazione dell'Assistente sociale è atto obbligatorio, anche se non vincolante. È facoltà del Dirigente dell'Area assumere determinazioni diverse da quelle proposte dall'Assistente sociale; in tal caso ne dovranno essere motivate le ragioni.

11. La proposta, corredata della domanda e della relativa documentazione, viene quindi trasmessa al Responsabile del servizio, che avvierà le procedure per la formazione dell'intervento.

12. In caso di fattispecie concrete che esulino dai criteri previsti dal presente Regolamento e per le quali occorra provvedersi in deroga alle norme ivi previste, ma da ricondursi per analogia allo stesso o in caso di particolari e complesse situazioni sociali, il Responsabile del servizio, sentito il Dirigente, formula una proposta di intervento e/o di contributo da sottoporre alla Giunta Comunale, che esprime un atto di indirizzo.

13. Ai sensi della legge 07.08.1990 n. 241, si determina in sessanta giorni il termine del tempo entro il quale si conclude il procedimento avviato con la presentazione della domanda di assistenza economica regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione.

14. Sono elementi di esclusione:

- Tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare desumibile da informazioni varie, a seguito di controlli effettuati anche dal Comando Polizia Municipale, incongruente con la D.S.U. resa;
- Verifiche in corso o accertamenti fiscali conclusi, comprovanti il conseguimento di maggiori redditi rispetto a quelli esposti nelle dichiarazioni fiscali o altra documentazione giustificativa esibita a corredo della richiesta;

- Titolarità di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualsiasi località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze;
- Titolarità di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un immobile adibito ad uso abitazione se questa è classificata nella categoria catastale A1, A7, A8 ed A9;
- Titolarità di diritti di proprietà su più immobili qualora non si dimostri di avere fatto un uso economico di detti beni (ad esempio non siano stati concessi in locazione, ad eccezione della casa di abitazione);
- Presenza di un componente abile al lavoro che non adempia agli obblighi lavorativi o di ricerca del lavoro; mancata iscrizione alle liste ordinarie o speciali presso i Centri per l'impiego pubblici e privati;
- Presenza di componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, che abbiano intrapreso tale attività da più di un anno dalla data di presentazione della domanda di contributo (eccetto il caso in cui siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari o comprovino una temporanea sospensione della attività per gravi motivi di salute e siano contestualmente privi di copertura assicurativa);
- Rifiuto di offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
- Rifiuto, abbandono o frequenza discontinua non appropriatamente giustificati di attività formative, tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, borse lavoro ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;
- Cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato.

15. Non verranno prese in considerazione le domande:

- a) con situazione ISEE pari a ZERO, qualora NON siano corredate di dichiarazione che attesti e quantifichi le fonti ed i mezzi dai quali il nucleo familiare ha tratto sostentamento;
- b) qualora un componente del nucleo familiare sia proprietario di un'autovettura di cilindrata superiore a 1.600 cc. alimentata a benzina e a 1.900 cc. alimentata a diesel o GPL, immatricolata negli ultimi 5 anni, o di un camper.

Il requisito di non essere proprietario di un'autovettura di cilindrata superiore a 1.600 cc. o 1.900 cc. e immatricolata negli ultimi 5 anni non si applica ai nuclei familiari composti da genitore/genitori e tre o più figli e nel caso di nuclei in cui sia presente un componente diversamente abile.

16. Ogni intervento, servizio, contributo o vantaggio economico di natura socio-assistenziale di qualsiasi genere può essere erogato a seguito di accurata istruttoria, valutazione e formulazione della proposta di intervento da parte dell'assistente sociale.

17. L'assistente sociale del Comune ha autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero delle persone, famiglie, gruppi e comunità in stato di bisogno, così come previsto dalla legge 23.03.1993 n. 84 e confermato dalla vigente normativa nazionale.

18. L'assistente sociale provvede all'accertamento dello stato di bisogno e valutazione sociale della situazione e redige una relazione informativo-programmatica con le relative proposte di intervento.

19. Tale relazione, ove necessaria per il procedimento amministrativo, deve tenere conto dei diritti della riservatezza dell'utente, pertanto può contenere solo informazioni necessarie alla prosecuzione dell'istruttoria, omettendo dati riservati.

20. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune della domanda, salvo diversa determinazione dipendente da norme di legge.

21. Qualora la domanda presentata sia incompleta, il termine decorre dal completamento della pratica.

22. Nel caso di provvedimenti riguardanti minori il progetto e la proposta dell'assistente sociale tengono conto della valutazione dell'équipe socio-psico-pedagogica.

23. Sono eccezionalmente ammesse deroghe nelle modalità di erogazione dei servizi, nella compartecipazione agli stessi e nella concessione di servizi e provvidenze economiche in presenza di particolari progetti individualizzati o peculiari situazioni debitamente documentate e motivate dal Dirigente o dal Responsabile dell'ufficio Politiche Sociali, ove si accerti la necessità di intervenire al fine di garantire la concreta tutela delle persone in difficoltà.

## **ART. 32**

### **COMPETENZA ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI NATURA ECONOMICA**

1. La competenza all'emanazione del provvedimento di concessione del contributo o vantaggio economico appartiene - fatto salvo quanto previsto dagli artt. 17, 29, 30 e 31, comma 12, come precisato ai commi 2 e 3 che seguono - al Dirigente dei Servizi Sociali e questi deve comunque acquisire gli esiti dell'istruttoria e la proposta d'intervento dell'assistente sociale, richiamando tali esiti nel provvedimento finale.

2. Nei casi previsti dagli artt. 17 e 31, comma 12, del presente Regolamento, la concessione dei contributi alle persone e/o alle famiglie in essi contemplati viene disposta con atto di indirizzo della Giunta Comunale, previa acquisizione di relazione dell'assistente sociale.

3. La concessione dei contributi alle associazioni di cui agli artt. 29 e 30, considerato il carattere discrezionale degli stessi, è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

4. Al Dirigente dei Servizi Sociali compete in ogni caso il provvedimento di liquidazione dei contributi deliberati.

### **ART. 33 SERVIZI GRATUITI**

1. Sono servizi gratuiti sia quelli rivolti alla generalità della popolazione e che rispondono a bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale, sia quelli che interessano persone disabili e che rispondono ai loro bisogni essenziali.

2. Sono servizi gratuiti per tutta la popolazione:

- segretariato sociale (Ufficio Politiche Sociali);
- interventi di servizio sociale professionale;
- servizi di promozione per minori (possono comunque essere previste quote forfetarie a carico delle famiglie per l'iscrizione a specifiche attività o iniziative);
- servizi gratuiti per le persone disabili (con handicap certificato ai sensi degli artt. 3 e 12 della legge 05.02.1992 n. 104);
- servizio per inserimento lavorativo;
- progetti di sostegno alle famiglie di persone portatrici di gravi disabilità ai sensi della legge 21.05.1998 n. 162, recante modifiche alla legge 05.02.1992 n. 104.

### **ART. 34 SERVIZI AGEVOLATI E MODALITÀ PER LA COMPARTECIPAZIONE**

1. I servizi agevolati e soggetti alla valutazione dell'ISEE sono:

- servizio di assistenza domiciliare;
- servizio di consegna pasti a domicilio;
- servizio di trasporto agevolato per cittadini anziani;
- ristorante per anziani;
- servizi residenziali (case di riposo, istituti, comunità, ecc.);
- servizi semiresidenziali solo per gli oneri a carico del Comune;
- centri estivi (campo solare);
- servizio mensa e trasporto scolastico (oggetto di separata regolamentazione);
- asilo nido (oggetto di separata regolamentazione);
- servizi innovativi per la prima infanzia;
- servizi di affido.

2. La percentuale di contribuzione viene applicata sul costo del servizio determinato dalla Giunta Comunale, aggiornato annualmente, o sulla quota di retta non coperta dal ricoverato o dai congiunti, anche in relazione ai fabbisogni di bilancio e comunque in relazione graduale al bisogno sociale dell'utente.

3. Quando sono previsti progetti socio-sanitari integrati, la quota di compartecipazione va riferita alla parte di competenza del Comune, come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e dalle disposizioni regionali emanate in materia.

### **ART. 35 RISERVATEZZA**

1. In osservanza del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 ed avuto riguardo all'esigenza di assicurare tutela alla riservatezza delle persone e dei nuclei familiari interessati, in deroga a ogni altra disposizione regolamentare, le determinazioni dei competenti uffici con cui si dispongono le contribuzioni, i servizi e le prestazioni di natura socio-assistenziale, disciplinate dal presente Regolamento a favore di persone e nuclei familiari, non sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio comunale o, se pubblicate, verranno omessi i dati personali identificativi dei soggetti beneficiari.

2. Detti dati saranno conservati agli atti d'ufficio.

### **ART. 36 NORME FINALI**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altro testo regolamentare comunale incompatibile con le disposizioni e i principi in esso dettati e, in particolare, gli articoli tuttora vigenti (da 41 a 55) del Regolamento comunale dei contributi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.05.1994, e il Regolamento comunale per l'erogazione dei contributi alla persona, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 28.02.2005.

3. Per quanto non specificatamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle leggi ed agli atti aventi forza di leggi nazionali e regionali vigenti in materia, allo Statuto del Comune, ai regolamenti di carattere generale nonché ad ogni altra vigente normativa.